



DIRITTI DEI CREDITORI

LIBERI DI DONARE TUTTO O PARTE DEL PATRIMONIO. MA NON SE SI HANNO DEBITI

Il caso di un imprenditore: aveva regalato ai cinque figli le azioni delle due società che contenevano i beni di famiglia. Ma un fornitore si è opposto



di **Claudia Balzarini**
Avvocato

In linea di massima ognuno è libero di disporre del proprio patrimonio liberamente e, quindi, anche di donarlo interamente, o per una parte consistente, ad altri. **Un limite a tale libertà sorge nel caso in cui il donante abbia debiti.** In questa ipotesi spogliandosi di una parte del proprio patrimonio egli rende più difficile per i suoi creditori ottenere quanto dovuto.

La Corte di cassazione ha deciso recentemente di una vicenda in cui un imprenditore aveva donato ai cinque figli le azioni delle due società che contenevano i beni aziendali e gli immobili di famiglia. L'imprenditore aveva un grosso debito con un fornitore il quale, vedendo che il suo debitore aveva vuotato il suo patrimonio, **si è rivolto al giudice chiedendo che le donazioni non avessero efficacia** nei suoi confronti, in modo che gli rimanesse la possibilità di soddisfare il proprio credito pignorando i beni donati.

L'imprenditore e i suoi figli hanno chiesto che la domanda del creditore venisse respinta dal momento che egli non aveva dimostrato che la donazio-

LA DOMANDA DELLA SETTIMANA

Mio figlio e sua moglie hanno acquistato una casa con un finanziamento bancario. La casa è intestata a entrambi, ma il mutuo lo paga mio figlio. Se dovessero separarsi a chi resterebbe la casa?

SIMONA VAGHI, COMO

– **La proprietà della casa resta di entrambi i coniugi al 50 per cento indipendentemente da chi ha provveduto a pagare il mutuo.**

ne avesse concretamente pregiudicato il suo diritto di credito.

La Corte di cassazione, però, ha accolto la domanda del creditore (con sentenza n. 17366 del 2018) in base alla considerazione che **un atto di donazione impoverisce di per sé il donante**, perché lo priva della cosa donata senza corrispettivo. Dunque al creditore basta provare che v'è stata donazione per provare, nello stesso tempo, che vi è stato anche un impoverimento del debitore.

Fornita dunque tale prova da parte del creditore, **spettava all'imprenditore e ai suoi figli dimostrare** che nonostante la donazione, il patrimonio del debitore restava sufficiente a soddisfare il creditore. ●

CHE COSA DICE IL CODICE CIVILE

Secondo l'art. 2901 del Codice civile «il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni».